

COMUNICATO LOCAZIONE CANONE CONCORDATO (ARTICOLO 2 COMMA 3 Legge 431/98 – articolo 1 D.M. 30/12/2002)

La locazione di immobili a uso abitativo, in Italia è disciplinata dalla legge n. 431/1998 che prevede diverse tipologie di contratti di locazione: contratti a canone libero (art. 2 comma 1), contratti di natura transitoria (art. 5), e contratti a canone concordato (art. 2 comma 3).

I contratti di locazione a canone concordato hanno una durata minima di tre anni più altri due di rinnovo automatico e l'importo del canone di locazione viene determinato in base agli indicatori contenuti nell'accordo stipulato in sede locale tra le **organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari**.

L'accordo stabilisce fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è concordato tra le parti il canone per i singoli contratti.

A favore dei proprietari che sottoscrivono un contratto a canone concordato sono previste agevolazioni fiscali.

La legge di stabilità 2016 ha previsto per i contratti di locazione a "canone concordato" una riduzione al 75% dell'aliquota IMU (Imposta Municipale Propria) stabilita dal Comune.

Per il Comune di Sansepolcro (AR) è in vigore l'Accordo territoriale sottoscritto in data 5/10/2004 dalle organizzazioni dei conduttori e dei locatori, e depositato in Comune in data 09/10/2004.